

N. R.G. 12952/2016



TRIBUNALE di GENOVA
PRIMA SEZIONE
DECRETO CAUTELARE
Per art. 700 c.p.c.

Il Giudice dott. Roberto BRACCIALINI

Nella causa

BAS----- SAS DI PAN----- CLAUDIO &C contro ROBB----- SNC DI SCAL--- E.

La società BAS----- Sas di PAN----- CLAUDIO ha richiesto provvedimento cautelare atipico per ottenere la restituzione dell'azienda di ristorazione gestita dalla società ROBB----- SNC dei sigg.ri SCAL--- ELISABETTA, GA---- ROBERTO e GA---- TIZIANA - e, in subordine, sequestro giudiziario - in relazione alla vendita a quest'ultima, con riserva di proprietà, dell'azienda medesima: trasferita alla resistente con contratto Not. SACCO in data 1.9.2011.

Sostiene la ricorrente che l'obbligo assunto dai cessionari di corrispondere il corrispettivo pattuito era stato solo in parte adempiuto, residuando un debito di 20 mila euro ed essendo nel frattempo maturato un debito dell'acquirente verso la proprietaria Avv. DE MITRY, a seguito di subentro nella locazione commerciale dei locali di vendita, di oltre 17 mila euro: per la cui riscossione, la proprietà ha già notificato citazione di sfratto per morosità con udienza fissata al 28.10 p.v.

Nella prospettiva di far valere nella sede di merito l'intervenuta risoluzione del rapporto, già comunicata con raccomandata prod. 3, e così ottenere la conseguente restituzione del compendio, si chiede in questa sede e fase l'immediato ritrasferimento dei beni aziendali.

Visti i documenti ed i mezzi di prova offerti in visione dalla ricorrente, si rileva quanto segue.

La natura del credito vantato dalla venditrice è chiara e la prova di esso è documentale in quanto si basa sul rogito notarile dell'1.9.2011 che quantificava in 115.000 euro il corrispettivo per la cessione dell'esercizio di Via De Nicolay, con la riserva di proprietà che si diceva, prevista all'art. 2, ma non risulta che il debito in questione sia stato saldato dalla parte acquirente per il residuo saldo di 20 mila euro, cifra dovuta ormai dal 15 agosto 2014 (vedi diffide del 2.2.2015 e 29.9.16, docc. 3 e 4).

Tale comportamento ha convinto la società venditrice a procedere alla diffida per mancato versamento del prezzo (essendo nel frattempo l'acquirente decaduta dal beneficio del termine) con conseguente risoluzione di diritto del rapporto a seguito dell'inutile decorso del termine.

Ne discende la piena verosimiglianza del diritto a restituzione del compendio aziendale, prospettato come diritto sostanziale sotteso all'odierna domanda cautelare.

Circa il *periculum in mora*, o per meglio dire la necessità che vengano anticipati gli effetti restitutori per non determinare pregiudizio irreparabile alla ragioni creditorie, si osserva che i (cessati) acquirenti mantengono il possesso produttivo del compendio aziendale ma si sono resi inadempienti non solo verso la venditrice, ma anche nei confronti della proprietaria dei locali aziendali, determinando lo sfratto per morosità di imminente convalida (doc.2).

È chiaro dunque che se la parte venditrice non ritorna quanto prima nel possesso dell'azienda, tutto il valore di organizzazione e le potenzialità produttive e commerciali – che essa aveva a suo tempo adeguatamente sviluppato, come fatto palese dall'atto di cessione - andranno completamente perdute: da qui, il pericolo di danno grave ed irreparabile che, attesa la vicinanza dello sfratto, convincono lo scrivente ad aderire alla richiesta del venditore di concessione della cautela “inaudita altera parte”.

La garanzia della prosecuzione dell'attività economica da parte del (capace) venditore rende verosimile infatti che la proprietà dei locali addivenga a stipula di nuova locazione, o rateazione del debito, posto che solo in tal modo potrà evidentemente recuperare anche il credito maturato nei confronti degli acquirenti.

Vi è da aggiungere, infine, che solo il provvedimento “atipico” dell'art. 700 c.p.c. si presenta come idoneo ad anticipare le domande di merito evitando il tracollo aziendale, mentre il sequestro giudiziario chiesto in via subordinata – per la sua natura eminentemente “statica” - mal si adatta all'esigenza (chiarissima nella specie) di garantire la continuità produttiva aziendale.

Le ulteriori statuizioni, che dovrebbero far seguito alle modifiche intervenute in tema di misure cautelari dopo le novelle del 2005 e 2009, devono essere riservate alla sede di definitiva conferma o meno dell'odierno decreto.

P.Q.M.

Provvedendo ai sensi dell'art. 700 c.p.c., ORDINA alla società SNC ROBB----- dei sigg.ri SCAL--- ELISABETTA, GA---- ROBERTO e GA---- TIZIANA l'immediata restituzione nella piena disponibilità della venditrice ricorrente del complesso aziendale ad insegna "Profumo di BAS-----" sita in Genova Via De Nicolay 10/12 rr già alla resistente trasferito con rogito del not. SACCO dell'1.9.2011.

ORDINA che la parte resistente rilasci i locali aziendali liberi da persone o cose di sua proprietà, mantenendovi invece tutti gli arredi, insegne, marchi, attrezzature macchinari e beni strumentali forniti dalla venditrice, senza dilazione, nella piena disponibilità della parte ricorrente.

Fissa per i provvedimenti inerenti revoca o conferma dell'odierno decreto l'udienza del 2 novembre 2016 ore 10,30 con notifiche entro il giorno 25.10.16.

Si comunichi AL SOLO RICORRENTE.

Genova 17 ottobre 2016

Il Giudice
Dr. Roberto BRACCIALINI